

Edizione di venerdì 10 Dicembre 2021

CASI OPERATIVI

Prima comunicazione mensile per le holding. Quando scade davvero?
di **EVOLUTION**

IMU E TRIBUTI LOCALI

Le esenzioni collegate al saldo Imu 2021
di **Laura Mazzola**

CRISI D'IMPRESA

Composizione negoziata e organizzazione dell'impresa
di **Francesca Dal Porto**

REDDITO IMPRESA E IRAP

L'incerta qualificazione fiscale della rivalsa agenti
di **Fabio Landuzzi**

ACCERTAMENTO

Illegittimo l'accertamento da saldo negativo di cassa con prova dell'errore contabile
di **Angelo Ginex**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

I migliori negozi artigianali del Trentino
di **Stefania Pompigna – Digital Assistant**

CASI OPERATIVI

Prima comunicazione mensile per le holding. Quando scade davvero?

di **EVOLUTION**



Con l'approvazione del bilancio al 31.12.2020 nel mese di aprile 2021, per la società Alfa SRL risultano rispettati i requisiti ex. articolo 162 bis.

Alfa, pertanto, si qualifica come holding industriale e, in quanto tale, deve attivarsi per effettuare le comunicazioni all'anagrafe tributaria.

Quando scade la prima comunicazione all'anagrafe?

Entro il mese successivo all'approvazione del bilancio o entro il mese successivo all'invio della dichiarazione dei redditi?

Secondo l'articolo 7 D.P.R. 605/1973 le "Comunicazioni all'anagrafe tributaria", relative ai rapporti continuativi instaurati con i "clienti", sono da trasmettere con cadenza mensile.

Ciò significa che Banche, società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti interessati devono comunicare all'anagrafe, entro il mese successivo a quello di riferimento, la nascita di nuovi rapporti finanziari, la modifica o la chiusura di detti rapporti.

La comunicazione in questione è meglio conosciuta anche come "comunicazione extra-conto" per l'assenza di dati contabili in essa contenuta.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

IMU E TRIBUTI LOCALI

Le esenzioni collegate al saldo Imu 2021

di **Laura Mazzola**



In vista del **versamento del saldo Imu**, in scadenza il **16 dicembre 2021**, si evidenziano le esenzioni collegate agli **immobili colpiti da sisma**, agli **immobili destinati ai cinema e ai teatri** e agli **immobili ad uso abitativo con sfratto per morosità**.

In merito ai primi, ossia agli **immobili colpiti da sisma**, diverse sono le disposizioni collegate.

In particolare:

- la **Legge di bilancio per il 2021 (L. 178/2020)** prevede, all'[articolo 1, comma 1116](#), per i **Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto**, interessati dagli **eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012**, nonché per quelli della **Regione Emilia-Romagna**, interessati dalla proroga dello stato di emergenza di cui all'[articolo 15 D.L. 162/2019](#), l'**esenzione dall'applicazione dell'Imu 2021**. Nel dettaglio l'esenzione dall'applicazione dell'Imu, prevista dall'[articolo 8, comma 3, D.L. 74/2012](#), è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati, ma **non oltre il 31 dicembre 2021**;
- la medesima **Legge di bilancio per il 2021** prevede, all'[articolo 1, comma 1118](#), per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ubicati nelle **zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel centro Italia**, ricompresi nei **Comuni indicati nel D.L. 189/2016**, l'esenzione dall'applicazione dell'Imu fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati interessati, ma **non oltre il 31 dicembre 2021**;
- il **Decreto "Sostegni-bis"** (D.L. 73/2021), all'[articolo 9, comma 1-septies](#), ha stabilito che i fabbricati ubicati nei **Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno**, colpiti dagli **eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia**, siano esenti dall'applicazione dell'Imu **fino al periodo di imposta 2023**.

Ne discende che per tutti gli immobili ubicati nei Comuni di riferimento **non è dovuta la seconda rata di Imu 2021**.

Pertanto, i soggetti beneficiari dell'esenzione dall'imposta hanno diritto al **rimborso della prima rata o unica rata**, eventualmente versata entro il 16 giugno 2021.

In merito agli **immobili destinati ai cinema e ai teatri**, ossia gli immobili rientranti nella **categoria catastale D/3**, destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, l'[articolo 78, lett. d\), D.L. 104/2020](#), dispone l'esenzione dal versamento dell'Imu a **condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività** ivi esercitate, per i **periodi di imposta 2021 e 2022**.

Infine, l'ultima esenzione riguarda gli **immobili ad uso abitativo con sfratto per morosità**. In particolare, l'articolo 4-ter, del **Decreto "Sostegni-bis"**, stabilisce che alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una **convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020**, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'**esenzione per l'anno 2021** dal versamento dell'Imu relativa all'immobile.

L'agevolazione spetta anche in caso di riconoscimento dello sfratto per morosità in **data successiva al 28 febbraio 2020**, con esecuzione rinviata fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

Hanno quindi **diritto al rimborso** della prima rata dell'Imu coloro che hanno effettuato il versamento entro il 16 giugno 2021, nonché coloro che hanno versato l'imposta in un'unica soluzione entro la stessa data del 16 giugno 2021, vista l'entrata in vigore tardiva della disposizione collegata.

CRISI D'IMPRESA

Composizione negoziata e organizzazione dell'impresa

di **Francesca Dal Porto**



Con il **codice della crisi di impresa e dell'insolvenza** di cui al **D.Lgs. 14/2019** e con la nuova versione dell'[articolo 2086 cod. civ.](#), già era evidente il **ruolo chiave** che riveste l'organizzazione dell'impresa nel cercare di **rilevare tempestivamente le situazioni di crisi**.

Il **dovere di prevenzione della crisi** è alla base della **salvaguardia del valore dell'impresa** e della sua continuità: la velocità con cui si colgono i segnali della crisi incide sulla probabilità di salvare l'impresa.

L'[articolo 3 D.Lgs. 14/2019](#), in particolare, stabilisce che:

- l'imprenditore **individuale** deve adottare **misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi** e ad assumere senza indugio le iniziative necessarie per farvi fronte;
- l'imprenditore **collettivo** deve **adottare un assetto organizzativo adeguato** ai sensi dell'[articolo 2086 cod. civ.](#), ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi.

Alla base del nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza sono posti, infatti, dei sistemi di allerta: tra questi, in particolare, figurano gli **obblighi organizzativi** posti a carico dell'imprenditore, ai sensi dell'[articolo 12, comma 1, D.Lgs. 14/2019](#).

L'[articolo 2086 cod. civ.](#), modificato dal CCII con l'introduzione del secondo comma, prevede che l'imprenditore abbia il dovere di:

- istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale;
- attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

In questo coacervo di norme, si collocano le **nuove disposizioni del D.L. 118/2021**, convertito

con la L. 147/2021, che introduce il nuovo istituto della **composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa**.

In particolare, il **requisito dell'organizzazione dell'impresa** è richiamato nella **sezione II dell'allegato al Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28.09.2021**, in cui è fornita una *check-list* per la redazione del piano di risanamento.

Dalla lettura della *check-list*, si capisce come una **valida ed efficace organizzazione interna sia imprescindibile** per poter ottenere tutte quelle **informazioni e documenti necessari** per consentire, in primo luogo all'imprenditore e poi all'esperto eventualmente nominato, di:

- valutare **l'esistenza di concrete prospettive di risanamento**;
- valutare il **grado di difficoltà del risanamento** (attraverso l'effettuazione del test operativo di cui alla sezione I del Decreto Dirigenziale del 28.09.2021);
- **elaborare il piano di risanamento** attraverso la stima dei flussi annui previsionali che possono essere messi al servizio del debito da ristrutturare.

L'organizzazione necessaria ai fini suddetti è rappresentata da:

- la capacità di predisporre un **monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale**;
- la capacità di stimare l'andamento gestionale anche attraverso **opportuni indicatori di settore**;
- la capacità di predisporre un **piano di tesoreria almeno a 6 mesi**;
- la capacità di poter disporre di **situazioni contabili infrannuali** relativamente aggiornate e comunque **non antecedenti di 120 giorni**;
- la capacità di **monitorare con prospetti chiari ed aggiornati** l'andamento dei crediti commerciali, così da valutare i rischi di perdite su crediti e i tempi di effettivo incasso;
- la capacità di **monitorare l'andamento delle giacenze di magazzino e della loro rotazione**;
- la capacità di **verificare che le posizioni debitorie presenti in contabilità coincidano con quelle effettive** (in particolare, debiti tributari);
- la capacità di tenere in debito conto le **passività potenziali**, tramite l'appostamento di appositi accantonamenti; ecc..

Solo l'imprenditore capace di ottenere le informazioni e la documentazione su indicata, potrà essere in grado di avviare in modo concreto la procedura di composizione negoziata.

L'obiettivo di darsi adeguati assetti potrà essere raggiunto con la previsione di particolari procedure e con l'assegnazione di precise prerogative:

- nelle imprese più grandi attraverso **l'individuazione di specifici uffici** dedicati cui affidare precise mansioni e tempistiche ben determinate;
- nelle realtà più piccole, con l'attribuzione di **compiti chiari e definiti in capo ad ogni soggetto**.

REDDITO IMPRESA E IRAP

L'incerta qualificazione fiscale della rivalsa agenti

di Fabio Landuzzi



Nell'attività degli agenti assicurativi e dei consulenti finanziari è frequente incontrare la fattispecie della c.d. “**rivalsa**”, ossia la situazione – prevista nell'ambito dei rispettivi Accordi nazionali – in cui il **preponente** del rapporto esercita il proprio diritto nei confronti dell'**agente subentrante** ad ottenere da questi il **rimborso dell'indennità** corrisposta all'**agente cessato** quale **forma compensativa del portafoglio clienti** a sua volta attribuito al subentrante. Il valore di questa indennità ha una connessione diretta con il **valore economico del portafoglio clienti** dell'agente cessato.

La questione dubbia riguarda il **corretto trattamento fiscale** in capo all'agente subentrante del costo rappresentato dal riconoscimento di questa **indennità** al preponente, tanto che nella prassi sono rinvenibili **comportamenti piuttosto variegati** che vanno dall'imputazione dell'onere **per intero nell'esercizio** in cui il subentro si perfeziona, all'alternativo assoggettamento ad **ammortamento a titolo di spesa pluriennale** o, infine, alla qualificazione di questo costo quale espressione di un **valore pagato a titolo di “avviamento”**.

La questione ha trovato di recente un intervento interpretativo dell'**Agenzia delle entrate** nella [risposta a interpello n. 317/2020](#).

Il caso oggetto della risposta riguardava un **consulente finanziario** che aveva convenuto, con effetto da luglio 2020, di assistere alcuni clienti di una banca che erano sino a quel momento gestiti da altri consulenti, a fronte del **pagamento** alla stessa banca **di una somma a titolo di rivalsa**, che a sua volta veniva destinata al consulente uscente quale **indennità di clientela**.

Secondo l'Agenzia delle entrate la somma in questione rappresenta **un'indennità per l'acquisizione della gestione di una parte del pacchetto clienti** del mandante stesso, in quanto attraverso il negozio sottostante **non viene trasferita la clientela** del precedente consulente a favore del subentrante, bensì si configura una sorta di “**diritto allo sfruttamento**” di questa clientela che presenta tratti di similitudine con il caso della **licenza di utilizzazione di un bene**. Ciò, in quanto i clienti sono e **rimangono clienti della mandante**, nel cui interesse i consulenti

concludono i contratti.

Secondo questa prospettiva, la rivalsa non rappresenta quindi un bene immateriale, bensì una **spesa pluriennale deducibile** secondo la disciplina di cui all'[articolo 108, comma 1, Tuir](#), e quindi **nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio**, in ossequio al **principio di derivazione rafforzata**, o di derivazione semplice nel caso delle microimprese.

La soluzione proposta dall'Amministrazione Finanziaria è certamente **condivisibile**, sebbene non trovi in dottrina e giurisprudenza una piena adesione.

È infatti recente l'arresto della **Corte di Cassazione** ([ordinanza n. 29987/2021](#)) secondo cui la rivalsa di portafoglio sarebbe qualificabile sotto il profilo civilistico come una forma di **compensazione della perdita di avviamento** del soggetto uscente, con la conseguenza che manterrebbe la medesima qualificazione anche **ai fini fiscali** in capo all'agente subentrante che la corrisponde.

In questa prospettiva, quindi, la somma sarebbe **deducibile per l'agente subentrante** nei limiti di cui all'[articolo 103 Tuir](#).

La soluzione proposta dalla Suprema Corte non è a nostro avviso convincente.

Sul piano civilistico, si può osservare che il caso della rivalsa agenti **non è trattata dall'Oic 24**; tuttavia, si è del parere che, sposando la tesi che attribuisce alla somma corrisposta la natura del **diritto allo sfruttamento della clientela**, la stessa possa trovare giusta classificazione alla **voce B.I.7** – “Altre Immobilizzazioni immateriali” – ed essere quindi soggetta ad ammortamento per il **ragionevole periodo di tempo** in cui l'agente che sostiene il costo ritiene possa **trarre utilità dallo sfruttamento della clientela** gestita.

Dal punto di vista fiscale, quindi, aderendo alla tesi rappresentata dall'Agenzia delle entrate nella citata risposta, la **deduzione fiscale** avverrebbe secondo la **stessa scansione temporale del piano di ammortamento contabile**.

ACCERTAMENTO

Illegittimo l'accertamento da saldo negativo di cassa con prova dell'errore contabile

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO: NUOVI CASI PRATICI PER LA CORRETTA GESTIONE

Scopri le sedi in programmazione >

In tema di **accertamento induttivo** del reddito di impresa, la presunzione sull'esistenza di **ricavi non contabilizzati** in presenza di un **saldo negativo di cassa**, può essere superata dal contribuente producendo la **documentazione comprovante l'erronea contabilizzazione** di detto saldo, pur nella **inesattezza del metodo** di registrazione contabile.

È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 39053, depositata ieri 9 dicembre**.

Il caso sottoposto all'attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla **notifica** al titolare di una impresa individuale di un **avviso di accertamento per Irpef, Irap ed IVA**.

L'atto veniva **impugnato** dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, tuttavia, ribaltava l'esito del giudizio di primo grado, statuendo che il contribuente avesse **provato un'erronea contabilizzazione dei saldi di cassa**, peraltro verificatasi **soltanto in due mensilità** dell'anno oggetto di accertamento.

L'Agenzia delle Entrate proponeva quindi **ricorso in Cassazione** lamentando la **violazione** dell'[articolo 2697 cod. civ.](#), dell'[articolo 32, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#) e dell'[articolo 85 Tuir](#), per avere, i giudici di appello, ritenuto **erroneamente** che il contribuente avesse **provato l'inesistenza di un saldo negativo**, pur nell'inesattezza del metodo di registrazione contabile. Veniva altresì denunciata la **violazione e falsa applicazione** degli [articoli 132 cod. proc. civ.](#) e [36 D.Lgs. 546/1992](#) in quanto, secondo l'Amministrazione finanziaria, la sentenza di secondo grado aveva una **motivazione illogica** in relazione alla **prova** dell'inesistenza di un saldo negativo di cassa.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto **infondate** le suddette doglianze, rammentando

innanzitutto il **consolidato orientamento di legittimità in tema di saldo negativo di cassa**.

Come noto, è costante l'affermazione dei giudici di vertice secondo cui, in tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa ai fini Irpeg ed IVA, ai sensi degli [articoli 39 D.P.R. 600/1973](#) e [54 D.P.R. 633/1972](#), la sussistenza di un **saldo negativo di cassa**, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire **un'anomalia contabile**, fa presumere l'esistenza di **ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo** (cfr., [Cass. Sent. 27.11.2020, n. 27147](#); [Cass. Ord. 25.10.2017, n. 25289](#)).

Detto in altri termini, poiché la **chiusura in rosso** di un conto cassa significa, senza possibilità di dubbio, che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, ne deriva, quale **logica conseguenza**, l'esistenza di **altri ricavi, non registrati, in misura almeno pari al disavanzo**.

Inoltre, la Corte ha precisato che tali principi sono da rispettare anche nel caso di **registrazione infrannuale dei saldi negativi di cassa**, come nel caso in cui il disavanzo sia stato constatato alla scadenza di uno o più mesi dell'anno contabile, essendo comune la *ratio* di **far emergere l'esistenza e consentire la tassazione di ricavi non contabilizzati**, di cui si presume il conseguimento in misura corrispondente alle poste negative (cfr. [Cass. Sent. 27.11.2020 n.27147](#)).

Tuttavia, in relazione alla fattispecie oggetto di analisi – così come sottolineato dalla Cassazione – i giudici di appello hanno **motivato in modo congruo ed adeguato il superamento di tale presunzione**, poiché gli stessi hanno dato atto che il contribuente avesse prodotto **documentazione comprovante l'erronea contabilizzazione dei saldi di cassa**, peraltro limitata soltanto alle prime **due mensilità** dell'anno di imposta.

Infatti, così come precisato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, al successivo **terzo mese** il **conto** dell'impresa è tornato **in equilibrio** con un **saldo positivo**, che poi si è protratto nei restanti mesi del periodo di imposta.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato testualmente che: «*la **giustificazione addotta dal contribuente** – per cui si era trattato di una registrazione per dati aggregati, che aveva trovato il proprio compimento nel trimestre di riferimento – era apparsa **plausibile**, pur nella inesattezza del metodo di registrazione contabile, considerando che si trattava di una **mera irregolarità registratasi soltanto nei primi due mesi dell'anno senza riflessi pregiudizievoli sulla successiva tenuta della contabilità**. In tal modo, la motivazione del decisum attinge la soglia del minimo costituzionale*».

Sulla base delle suesposte argomentazioni, quindi, **il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese giudiziali**.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

I migliori negozi artigianali del Trentino

di **Stefania Pompigna** – Digital Assistant

Tra i **migliori negozi artigianali del Trentino** vi parlerò di cinque realtà che offrono **prodotti legati al territorio**, frutto di esperienza e capacità tramandate da generazioni. Luoghi che potrete visitare durante una vacanza, per ritornare a casa con un oggetto artigianale o con un prodotto alimentare tipico del posto.

1. In **Val di Fiemme** e più precisamente a **Cavalese** è presente l'**Artigianato Borrelli** da più di settant'anni. Con il **legno di abete, faggio, ontano e castagno** realizza oggetti di ogni genere molti dei quali legati alla **tradizione locale**, come ad esempio: la "**canarola**", il mestolo usato per la polenta, o il "**tabiel**", un po' tagliere, un po' piatto da portata. L'Artigianato Borrelli nasce con **Romeo Borelli** per poi essere tramandato da generazione in generazione. Dapprima la **lavorazione del legno** era interamente manuale, oggi oltre a utilizzare la manualità e le tecniche di un tempo si sono aggiunte strumentazioni più moderne. Oltretutto le **creazioni Borelli** sono anche personalizzabili con incisioni a fuoco o a laser.
2. In **Val di Non**, al confine con l'**Alto Adige**, a **Coredo**, troviamo altri **artigiani del legno**. Loro sono **Claudio Widmann** e le sue due figlie che nel piccolo **laboratorio di falegnameria** producono e vendono mobili e complementi d'arredo per qualsiasi ambiente della casa in **stile trentino**. Una delle loro peculiarità è data dall'essere fedeli alla tradizione, ma anche attenti alle esigenze e ai gusti personali dei loro clienti. Nella fase produttiva è Claudio ad occuparsi della creazione dei mobili, mentre le ragazze si occupano delle decorazioni. Nel laboratorio Widmann sono utilizzati esclusivamente materiali attenti all'ambiente: colori ecologici e vernici lavabili, che rispettano la natura e allo stesso tempo valorizzano la materia prima senza aggredirla.
3. In **Val di Sole a Malè**, è situato un altro tra i migliori negozi artigianali del Trentino, il laboratorio e negozio della **famiglia Battaola**, che da più generazioni **crea e realizza articoli in pelle e cuoio**. Tutto inizia con Pietro che apre la sua bottega dove ancora oggi è presente il negozio di famiglia. Pietro lascia l'attività al figlio Candido, che si fa conoscere in zona per la **produzione di calzature su misura** di ottima qualità. L'attività di famiglia prosegue offrendo sempre il meglio e nel 1982, arriva alla direzione dell'azienda Luigi, l'attuale titolare. Da questo momento l'impresa prende una direzione nuova, passando dalla produzione di scarpe alla **creazione e realizzazione di prodotti in pelle e cuoio**, tra cui borse e accessori moda di vario tipo. Le creazioni di Battaola integrano la tradizione delle lavorazioni con un design moderno. Ogni singolo prodotto è realizzato a mano con incisioni a sgorbia, dipintura artigianale, cuoio lavorato a sbalzo.
4. A **Trento**, uno tra i migliori negozi artigianali è **Navarini Rame** che si occupa

della **lavorazione del rame**. Lo showroom del centro storico propone una selezione delle creazioni artigianali, ma l'intera produzione avviene in azienda nella **frazione di Ravina**. Tutto nasce molti anni fa, quando **Pierino Navarini**, avvia la sua attività a Ravina, specializzandosi nella realizzazione di utensili da cucina, pezzi su misura e oggetti sacri. Con il passare degli anni Navarini concentra la produzione su pentole, tegami e contenitori per cibi e bevande. L'azienda mette a disposizione di tutti un patrimonio di conoscenza e cultura tramite il **Museo Navarini** che si può visitare su prenotazione e assistere alla lavorazione del rame.

5. I **prodotti alimentari tradizionali del Trentino** non possono assolutamente mancare in valigia al rientro a casa, ecco che a **Cavalese, Moena e Canazei** sono presenti i negozi di **Eder Officina Naturale**. L'azienda da oltre vent'anni utilizza le materie prime che boschi, pascoli e terre del Trentino offrono, creando deliziosi preparati. La scelta è davvero ampia e comprende: grappe, liquori, confetture, salse, mostarde, farine da polenta, preparati per zuppe, funghi essiccati, tisane, infusi, biscotti caserecci con l'utilizzo di varie farine. Non solo cibo, ma anche preparati per la cura del viso e del corpo. Le lavorazioni avvengono dalla **raccolta a mano** fino al confezionamento, utilizzando tecniche rispettose della natura e della stagionalità e tutelando la biodiversità.



Montagnetop.it

INTINERARI IN MONTAGNA E NON SOLO

ESPLORA IL SITO